

Codice DB1605

D.D. 30 dicembre 2009, n. 397

**R.D. 1443/1927 e s.m.i. Conferimento della Concessione mineraria denominata "Morghen" nel territorio del Comune di Ceppo Morelli (VCO) richiesta dalla Ditta Piana Paolo, con sede a Bannio Anzino (VCO) Pos. C01100.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1. Alla ditta Piana Paolo con sede legale in Bannio Anzino (VCO), Frazione Pontegrande, via Barzona n. 4, (omissis), è conferita la Concessione mineraria denominata "Morghen", per feldspati, per anni 10 a decorrere dalla data della presente determinazione;
2. L'area di Concessione Mineraria, avente l'estensione di ettari 9 e are 20 (ettari nove, are venti), è descritta nel verbale di delimitazione del 29 ottobre 2009 ed indicata sul piano topografico alla scala 1:2000, allegati alla presente determina per farne parte integrante.
3. Il titolare della concessione è tenuto a:
  - a) corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina di 592,10 € (Euro cinquecentonovantadue/10), pari all'importo minimo per le concessioni minerarie stabilito dalla Legge, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2009 (accertamento n. 92/2009) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Concessione mineraria Morghen, Comune di Ceppo Morelli (VCO)". L'importo del canone minimo per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
  - b) corrispondere ai sensi dell'art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. "tariffe del diritto di escavazione" pari a € 0,52 al m<sup>3</sup> di materiale estratto nell'anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 22-6045 del 4 giugno 2007 e aggiornate dalla D.G.R. n. 9-11058 del 23 /03/2009.
4. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.
5. Nessun lavoro di coltivazione è ammesso a quote superiori a 970 m.
6. I lavori di coltivazione devono sempre mantenere un adeguato massiccio di protezione della galleria denominata "Ribasso Morghen" di accesso alla limitrofa miniera "Pestarena". Per tale motivo nessun lavoro di coltivazione è ammesso a quote inferiori a 890 m.
7. L'orario dello sparo mine dovrà essere concordato per evitare interferenze con i lavori nella concessione "Pestarena" e nelle sue pertinenze.
8. Il Concessionario è tenuto a:
  - a) richiedere ed ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico e l'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004 sul vincolo ambientale prima di iniziare i lavori; copia delle citate autorizzazioni deve essere trasmessa al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;
  - b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
  - c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;

- d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
  - e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;
  - f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di € 14,62 (quattordici/62), ai sensi del D. Min. dell'Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;
  - g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare.
  - h) far pervenire il piano di gestione dei rifiuti minerari in ottemperanza al D.lgs 117/08 sui rifiuti minerari.
9. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto allegato alla domanda di concessione, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.
10. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.
11. La Concessione mineraria è accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
12. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto